



COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE

PROVINCIA DI VERONA

Reg. delibere n. 34 del 28-12-2020

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Ricognizione e piano di razionalizzazione delle società partecipate al 31.12.2019, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.175/2016.

L'anno duemilaventi, addì ventotto del mese di dicembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE:

	Presente	Assente
Luciano Marcazzan	Presente	
Lovato Nadia	Presente	
Burato Simone	Presente	
Rossi Manuela	Assente	
Zandonà Alessandra	Presente	
Rossetto Alberto	Presente	
Gottardi Tiziano	Presente	
Bevilacqua Nadia	Presente	
Creasi Davide Giovanni	Presente	
Beltrame Marco	Assente	
Gecchele Lorenzo	Assente	
Beschin Silvano	Presente	
Fusa Marco	Presente	

Assiste all'adunanza il segretario Sambugaro Umberto. Constatato legale il numero degli intervenuti, Marcazzan Luciano, SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28-12-2020

OGGETTO: Ricognizione e piano di razionalizzazione delle società partecipate al 31.12.2019, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.175/2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione e dei pareri (allegati);

Richiamate le disposizioni di cui all'articolo 42 del Decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con la seguente votazione *ad personam* di voti espressi nelle forme di legge:

Luciano Marcazzan - Favorevole
Lovato Nadia - Favorevole
Burato Simone - Favorevole
Rossi Manuela -
Zandonà Alessandra - Favorevole
Rossetto Alberto - Favorevole
Gottardi Tiziano - Favorevole
Bevilacqua Nadia - Astenuto
Creasi Davide Giovanni - Astenuto
Beltrame Marco -
Gecchele Lorenzo -
Beschlin Silvano - Favorevole
Fusa Marco - Favorevole

su n. 10 presenti

- Favorevoli: 8;
- Contrari: 0;
- Astenuti: 2;

DELIBERA

Che la proposta di deliberazione di cui all'oggetto è stata: Approvata.

Ed inoltre, su proposta del Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.

Il Sindaco legge l'oggetto all'ordine del giorno "Ricognizione e piano di razionalizzazione delle società partecipate al 31.12.2019, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.175/2016".

Sindaco: dal 2015 tutti Enti pubblici devono fare una ricognizione di quelle che sono le società partecipate e dove il Comune di San Giovanni Ilarione ha delle quote. Ulteriori discriminazioni vanno ad individuare anche in base ai fatturati di queste società. Il comune di San Giovanni Ilarione tenendo conto di questi criteri ha individuato una sola società che risulta essere "Viveracqua" che è una società partecipata diretta di "Acque Veronesi" dove noi abbiamo una quota di partecipazione molto bassa dello 0,45%. Con "Viveracqua" invece è dello 0,084%. L'unica cosa che rileviamo è che secondo il decreto Madia dovremmo per "Viveracqua" modificare il numero degli attuali 3 componenti del collegio nel consiglio di amministrazione in quanto piccola società con un solo dipendente. Quindi noi rileviamo questa cosa e la comunichiamo ad "Acque Veronesi" che è il controllante diretto affinché venga risolta questa situazione.

Bevilacqua Nadia: Poi secondo me bisognerebbe segnalare anche il discorso relativo al volume d'affari fatturato medio che nell'ultimo triennio non doveva essere inferiore ai 500.000 euro. Questo rientra nella questione per la dismissione/liquidazione. Viveracqua nel 2017 è al di sotto perché il fatturato è di 473.000 euro.

Segretario comunale: Secondo me è la media. Si parla di fatturato medio dei tre anni.

La proposta viene posta ai al voto.

Visto che l'art. 4, comma 1 del ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) prevede che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

A) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

B) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

C) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

D) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

E) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

Rilevato che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, individuando quelle che dovevano essere alienate e che, con proprio provvedimento di Consiglio Comunale n. 48 del 27/09/2017, ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:

A) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;

B) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

C) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

D) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);

E) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. N. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

F) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

G) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- In società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di San Giovanni Ilarione e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- In società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Viste le linee di indirizzo emanate il 23/11/2018 dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Corte dei conti;

Rilevato che sotto il profilo soggettivo, sono oggetto di rilevazione sia le partecipazioni dirette, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società, sia le partecipazioni indirette, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente; mentre i consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, non sono oggetto di razionalizzazione per le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi;

Dato atto che l'unica partecipazione detenuta dal Comune di San Giovanni Ilarione risulta essere Acque Veronesi S.p.a., società gestisce il servizio idrico integrato, e la partecipazione indiretta a Viveracqua S.c.a.r.l.;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B), n. 3 del D.Lgs. N. 267/2000 (allegato B);

Visto come ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, il Responsabile dell'area economico finanziaria ha rilasciato il parere formale di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

- a) Di approvare la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di San Giovanni Ilarione detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/08/2016 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/06/2017 n. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) Di prendere atto che la ricognizione effettuata *non prevede* un piano di razionalizzazione;
- c) Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- d) Di dare atto che la relazione tecnica riassume i dati di cui al modello standard della ricognizione al fine di agevolare la compilazione dell'applicativo Partecipazioni, sezione revisione straordinaria, del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>);
- e) Di disporre la comunicazione della ricognizione mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>) dando atto che le informazioni sono rese disponibili anche alla Sezione di Controllo per la Regione Veneto della Corte dei conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
- f) Di pubblicare nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente il presente provvedimento in materia di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera d-bis) dell'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- g) Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Proposta di Delibera di Consiglio n. 37 del 21-12-2020

OGGETTO: Ricognizione e piano di razionalizzazione delle società partecipate al 31.12.2019, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.175/2016.

PARERI PREVENTIVI ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del servizio interessato esprime parere tecnico **Favorevole** ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

San Giovanni Ilarione lì, 23-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Lorenzoni Antonella

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria esprime parere contabile **Favorevole**, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

San Giovanni Ilarione lì, 23-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Lorenzoni Antonella

OGGETTO: Ricognizione e piano di razionalizzazione delle società partecipate al 31.12.2019, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.175/2016.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Marcazzan Luciano



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sambugaro Umberto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio il giorno 07-01-2021 e vi rimarrà per la durata di giorni 15 consecutivi.



L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Pelosato Eleonora

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 07-01-2021 al 22-01-2021 ed è DIVENUTA ESECUTIVA in data 17-01-2021 decorsi 10 giorni dal giorno di pubblicazione (art. 134 del decreto Legislativo n. 267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to